

STATUTO MLFM

TITOLO I - COSTITUZIONE

Art. 1

Il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (M.L.F.M.), di seguito denominato Movimento, è fondato a Lodi nel 1964 da un gruppo di volontari per lottare contro le povertà del mondo.

Il Movimento, dal 21/03/1979 si costituisce in Associazione e stabilisce la sua sede a Lodi, via Cavour, 73.

Art. 2

Dal 1983 il Ministero degli Affari Esteri italiano ha riconosciuto il Movimento idoneo ad operare nei Paesi in Via di Sviluppo in qualità di Organizzazione Non Governativa (O.N.G.) nell'ambito della Cooperazione Internazionale e nel 1988 tale idoneità è stata riconfermata. A seguito della promulgazione del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, il Movimento è di diritto Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 3

Il Movimento non ha alcun fine di lucro.

L'eventuale avanzo positivo derivante dalla differenza tra le entrate e le uscite sarà destinato alle attività future del Movimento e non potrà essere distribuito tra soci, membri o amministratori.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata, condizionatamente al persistere delle finalità statutarie.

TITOLO II - FINALITA'

Art. 5

Il Movimento si propone il fine di promuovere e perseguire:

Nei Paesi in Via di Sviluppo - iniziative, progetti di cooperazione internazionale, azioni, volte a:

- 1) provvedere al miglioramento di situazioni locali particolarmente carenti
- 2) perseguire uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità nel contesto in cui opera.

Il Movimento opera preferibilmente in appoggio all'attività dei Missionari e della società civile per un reciproco potenziamento nell'impegno promozionale umano e cristiano delle comunità soccorse.

Ovunque ed in particolare sul territorio ove risiede l'Associazione - iniziative ed azioni volte:

- a) alla informazione, sensibilizzazione ed educazione ai principi ed ideali della mondialità, della cooperazione e solidarietà dei popoli, per la lotta contro la discriminazione, l'emarginazione, la povertà.

TITOLO III - ATTIVITA'

Art. 6

Il Movimento opera per il perseguimento delle sue finalità tramite le seguenti principali attività: a carattere specifico

- promuovere e realizzare progetti di sviluppo nei PVS, prevalentemente tramite Volontari e nel contesto della cooperazione internazionale, anche in collaborazione con Associazioni, Organismi ed Enti pubblici e privati;
- interagire con le popolazioni dei PVS interessate dalla realizzazione di programmi al fine del coinvolgimento delle stesse nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e promozione umana;

- contribuire, sia direttamente, sia tramite Enti o Associazioni specializzate, alla preparazione dei volontari qualificati, che intendono operare in attività promozionali in Paesi in Via di Sviluppo;
- assumere direttamente o collaborare alla gestione di opere di interesse sociale anche affidandone l'incarico agli stessi volontari, previo loro formale consenso;
- promuovere la costituzione di gruppi di sostegno delle iniziative predette coordinandone l'attività;
- promuovere la costituzione di gruppi di volontari per lavoro temporaneo aventi per scopo la realizzazione in loco di opere particolari, sempre nell'ambito delle iniziative predette, senza peraltro assumere responsabilità di sorta in relazione ai viaggi e alle permanenze all'estero;
- aderire a Enti o Associazioni la cui attività sia affine, o comunque connessa a quella del Movimento; eventualmente nominando suoi rappresentanti in seno agli stessi.
- operare, anche tramite personale in Servizio Civile Volontario, a sostegno delle iniziative in corso di attuazione, attenendosi alla normativa prevista dalle leggi vigenti.

a carattere generale

- promuovere ed attuare programmi ed iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di educazione alla mondialità e all'interdipendenza dei popoli, all'inserimento degli immigrati extracomunitari nella nostra società civile e alla lotta alle povertà;
- promuovere e tutelare il valore e diritto alla vita umana, in particolare a difesa dei soggetti sociali più deboli o discriminati quali i poveri, le donne, i bambini;
- promuovere attività di comunicazione, di produzione di audiovisivi e altri supporti mediatici e attività di editoria secondo le finalità dell'organismo e sulla base della legge 662/96 art. 2 c. 20/c;
- promuovere ed attuare campagne di raccolta fondi e finanziamenti per il sostegno delle iniziative e progetti intrapresi.

Altre attività potranno essere assunte e svolte qualora ritenuto necessario per il perseguimento delle finalità del Movimento, comunque sempre nel rispetto dei criteri e caratteristiche propri dell'Associazione.

Per raggiungere il suo scopo l'Associazione potrà acquisire o vendere immobili e conseguire finanziamenti nonché accendere mutui con banche, istituti di credito e società finanziarie concedendo le opportune garanzie anche istituendo un prestito sociale tra i soci.

Art. 7

Le attività del Movimento vengono svolte dai Soci ed Amici a titolo volontario e gratuito, fatto salvo il rimborso di spese sostenute per l'espletamento delle attività stesse, preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo.

Fanno eccezione le remunerazioni prestabilite per il servizio di Volontariato Internazionale, per lo svolgimento di attività da dipendenza lavorativa impiegatizia e direzionale all'interno del Movimento, ed in alcuni casi particolari le remunerazioni per il riconoscimento di prestazioni specialistiche e professionali preventivamente determinate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il Movimento si impegna a svolgere la sua missione e le relative attività nel rispetto dei seguenti principi:

- il rispetto del diritto di autodeterminazione del proprio sviluppo da parte delle popolazioni e comunità oggetto degli interventi e progetti di aiuto;
- l'instaurazione di un sentimento e rapporto di amicizia, solidarietà, cooperazione, con tutte le realtà interessate dalla propria attività;
- il rispetto delle altrui culture, usi, costumi e religioni;
- il rispetto dell'ambiente;
- la democraticità del suo operato.

TITOLO IV – SOCI ED AMICI

Art. 9

Il Movimento è composto da Soci e da Amici.

Art. 10

Sono Soci le persone fisiche che aderiscono alle finalità del Movimento, di cui all'art. 6, partecipano alla sua vita associativa e provvedono al versamento della relativa quota sociale. Per diventare Socio deve essere inoltrata apposita domanda all'Assemblea, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto del Movimento ed essere presentati da almeno 2 Soci. L'iscrizione decorre dal giorno successivo alla avvenuta accettazione della domanda da parte dell'Assemblea.

Art. 11

I Soci cessano di appartenere al Movimento per:

- dimissioni volontarie presentate con lettera;
- non avere provveduto al versamento della quota associativa per oltre tre anni;
- per delibera dell'Assemblea a seguito di accertati e gravi motivi di incompatibilità e danno alle finalità del Movimento.

Art. 12

Sono Amici tutti coloro che, pur non essendo Soci, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative del Movimento.

TITOLO V – ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 13

Gli organi del Movimento sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Soci

Art. 14

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci. Gli amici vi possono partecipare senza diritto di voto. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o 1/3 dei Soci lo ritengano necessario.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire mediante comunicazione scritta (o elettronica) inviata almeno 8 giorni prima della data in prima convocazione, in cui siano specificati: luogo, data, ora, ordine del giorno.

L'Assemblea discute e approva le linee programmatiche delle Attività del Movimento, vaglia e accetta la domanda scritta degli aspiranti Soci, approva i bilanci predisposti dal Consiglio, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, determina l'importo della quota associativa.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni dell'Assemblea per essere valide richiedono in prima convocazione la presenza, anche per delega, della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide con la presenza di un quarto dei Soci, sempre con facoltà di delega. Ogni Socio può presentare come massimo due deleghe. Hanno diritto di voto tutti i Soci risultanti iscritti nel libro.

L'Assemblea delibera altresì le modifiche dello Statuto sociale che fossero ritenute opportune.

I medesimi criteri valgono per l'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, il cui numero viene stabilito dall'Assemblea di volta in volta al momento dell'elezione.

Tutti i Soci sono eleggibili. Coloro che daranno la propria disponibilità saranno presentati in una unica lista. In caso di rinuncia di un consigliere gli subentra il primo dei non eletti. Alla sua scadenza i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e viene convocato ogni qualvolta il Presidente o i 2/3 dei membri lo ritengano necessario. La convocazione avviene tramite avviso da parte della segreteria del Movimento fatta pervenire ai membri almeno tre giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere estese anche ad altri Soci ed Amici senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente del Movimento, un Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Essi rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuno per il raggiungimento dei fini statutari e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi per l'approvazione dell'Assemblea.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di sovrintendere al lavoro di segreteria, organizzare e coordinare le attività del Movimento, fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il Presidente

Art. 16

Il Presidente ha la rappresentanza generale del Movimento, cura l'esecuzione delle delibere, convoca il Consiglio Direttivo ed Assemblea, di cui è il naturale Presidente, ed è autorizzato a prendere delibere d'urgenza nell'interesse del Movimento.

Nel caso di impedimento o assenza è sostituito dal Vice-Presidente.

Il Segretario

Art. 17

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di sovrintendere alla cura della corrispondenza e dell'archiviazione, di tenere aggiornato il libro dei Soci presentando al Consiglio gli aggiornamenti 1 mese prima di ogni singola Assemblea, di controfirmare tutti gli atti ufficiali del Movimento dopo la firma del Presidente.

Il Tesoriere

Art. 18

Il Tesoriere ha la responsabilità della Contabilità e della Cassa, controfirma tutti gli atti ufficiali del Movimento che comportino un'entrata, una spesa o una modifica del patrimonio e prepara i bilanci.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile, controlla la gestione del Movimento e redige una relazione sui bilanci consuntivi annuali. Elegge al proprio interno il Presidente.

Libri dell'associazione

Art. 20

Oltre alla tenuta dei libri e registri obbligatori prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, dei verbali e delle adunanze del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti se eletti nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

TITOLO VI – FINANZIAMENTO

Art. 21

Il Movimento provvede al suo finanziamento mediante quote associative stabilite ogni anno dall'Assemblea, sovvenzioni da parte di Privati, Enti pubblici e privati ed elargizioni comunque pervenute. Fonti di finanziamento sono anche le campagne di sensibilizzazione che il Movimento condurrà sul territorio nazionale ed in particolare in tutto il territorio lodigiano, allo scopo di sollecitare il più largo interesse alla realizzazione degli obiettivi di promozione sociale che il Movimento si propone. Il Movimento può accettare donazioni o lasciti anche immobiliari.

TITOLO VII – ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22

L'esercizio del Movimento inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo successivo e deve riportare la situazione economica e finanziaria, deve indicare tutte le entrate e le uscite relative al periodo annuale. Il Bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno di ogni anno e deve essere depositato presso la sede sociale quindici giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO

Art. 23

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento del Movimento, l'Assemblea determinerà con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto, la devoluzione ad ente o associazione affine e senza scopo di lucro dell'eventuale attività patrimoniale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX – COLLEGIO ARBITRALE

Art. 24

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra gli Organi ed i Soci, oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Lodi.

TITOLO X – MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 25

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque Soci.

La delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto deve essere assunta con il minimo dei due terzi di voti dei Soci presenti anche in delega.

TITOLO XI - NORMA GENERALE

Art. 26

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle Leggi in materia.